



FEDERAZIONE AUTONOMA
BANCARI ITALIANI

PENSIONATI

Esecutivo Nazionale

VIA TEVERE, 46 - 00198 ROMA - TEL. 06/8415751 - FAX 06/8552275

Pensione ai superstiti per i figli maggiorenni inabili

Com'è noto, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 248/2007, cosiddetto "milleproroghe". Tra le varie modifiche introdotte in materia previdenziale, di seguito, riportiamo quelle che riguardano la pensione ai superstiti per i figli maggiorenni inabili.

Già in precedenza l'INPS ebbe a precisare che alcune attività non dovevano costituire motivo per escludere il diritto alla pensione ai superstiti per i figli maggiorenni inabili.

Si trattava dell'attività lavorativa dipendente prestata presso i cosiddetti laboratori protetti, cioè le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle predette persone svantaggiate.

Ora, il decreto milleproroghe, all' art. 46, ha voluto ampliare il campo di applicazione della deroga. Ha stabilito che l'attività terapeutica svolta dai figli maggiorenni inabili, non preclude il diritto alla pensione ai superstiti, quando:

- ° questa sia svolta con orario non superiore a 25 ore settimanali, e
- ° sia svolta presso cooperative sociali, presso datori di lavoro che assumono i soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, previste dalla Legge n. 68/99, o con contratti di apprendistato o con agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.

La verifica della natura terapeutica dell'attività svolta è affidata all'ente che eroga la pensione: nel caso dell'INPS sarà il medico dell'istituto a verificare il requisito.

Cordiali saluti

Roma, 28 marzo 2008

COORDINAMENTO PENSIONATI FABI

